



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO PER VISITING SCIENTIST E VISITING RESEARCHER UNIVERSITÀ UNICAMILLUS

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 06.11.2023 (Rif. 103/2023)

Art. 1 - Principi e Finalità

1. L'Università UniCamillus, nel processo di internazionalizzazione dell'istruzione superiore e della ricerca, stabilisce con il presente regolamento le norme relative all'individuazione e allo svolgimento delle attività di Visiting Professors e/o Visiting Researchers. Questo ha la finalità di favorire l'arricchimento didattico e scientifico attraverso la collaborazione con esperti e studiosi, sia italiani che internazionali, afferenti a università, istituzioni scientifiche o enti esteri.
2. Ai sensi del presente regolamento, ai Visiting Scientists e ai Visiting Researchers viene attribuito durante la loro permanenza uno status che comprende la titolarità di diritti e doveri all'interno dell'Università UniCamillus.
3. Il regolamento indica, inoltre, le modalità di conferimento del titolo e la permanenza degli studiosi presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.
4. Nel perseguire questi obiettivi, l'Università UniCamillus promuove e sostiene gli scambi internazionali di docenti e ricercatori, mirando a potenziare la qualità delle attività di ricerca e dell'offerta formativa, e a rafforzare la propria rete internazionale.

Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

1. Visiting Professor: uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere prevalentemente attività didattica presso l'Università UniCamillus.
2. Visiting Researcher: uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere attività di ricerca e/o didattica in collaborazione con docenti dell'Università UniCamillus.
3. Ateneo: l'Università UniCamillus.
4. Istituzioni internazionali pubbliche o private: comprendono università, enti/istituzioni di formazione superiore, di ricerca e di produzione.
5. Struttura ospitante: Università UniCamillus presso cui si svolge l'attività dei soggetti definiti nel presente articolo.
6. Docente proponente: professore o ricercatore dell'Università UniCamillus che invita gli studiosi di cui alle definizioni sopra per lo svolgimento di attività didattica o di ricerca congiunta.

Art. 3 - Durata delle Visite e Sedi

1. **Durata della permanenza:** Il periodo di permanenza del Visiting Professor deve essere pari ad almeno 20 giorni continuativi presso l'Università UniCamillus per un limite massimo di 24 mesi. Il periodo di permanenza del Visiting Researcher non deve essere inferiore a 2 mesi per un limite massimo di 24 mesi. Questo periodo è stabilito per garantire un impatto significativo e produttivo della loro presenza nell'ambito delle attività accademiche e di ricerca.
2. **Sede della visita:** La visita ha luogo presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina dell'Università UniCamillus che assume la responsabilità amministrativa della gestione della visita.

3. **Assegnazione di un tutor:** Per agevolare l'accoglienza e l'integrazione del Visiting nell'ambiente accademico, la Facoltà Dipartimentale di Medicina ospitante individua tra i propri professori e ricercatori un tutor. Questo tutor ha il compito di assistere il Visiting nel suo periodo di permanenza e di seguire lo svolgimento delle sue attività.
4. **Comunicazione e assicurazione:** Per la copertura assicurativa del Visiting Professor o Researcher, il tutor è tenuto a comunicare la data di arrivo del Visiting all'Ufficio competente dell'Amministrazione dell'Ateneo, entro i cinque giorni lavorativi precedenti l'arrivo.

Art. 4 - Modalità di selezione del Visiting Professor/Researcher

1. Il Visiting Professor/Researcher può svolgere attività didattica e/o di ricerca presso l'Ateneo. La richiesta viene presentata da un docente proponente e deve essere corredata della documentazione che attesti l'elevato profilo scientifico del candidato, includendo le seguenti informazioni:
 - a) motivazione;
 - b) curriculum vitae e rilevanza internazionale dello/a studioso/a;
 - c) rilevanza internazionale dell'Università, Istituzione scientifica o Ente di provenienza;
 - d) rilevanza dell'attività che lo/a studioso/a è invitato/a a svolgere;
 - e) durata dell'attività presso l'Università UniCamillus;
 - f) impatto sull'internazionalizzazione dell'Ateneo.
2. Le proposte di cui al comma 1 devono essere trasmesse al Direttore Generale e saranno valutate dal Senato Accademico ogni anno entro il 31 ottobre, se riguardano il primo semestre dell'anno accademico successivo, ed entro il 31 maggio, se riguardano il secondo semestre dell'anno accademico successivo.
3. Il Rettore delibera sulle proposte di cui al comma 2 previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Le candidature dei Visiting Researcher devono altresì essere corredate da un progetto di ricerca.

Art. 5 - Attribuzione dello status di Visiting Professor/Researcher

1. Il conferimento del titolo non dà diritto di accesso ai ruoli dell'Università UniCamillus e non determina un automatico supporto finanziario da parte dell'Ateneo, anche in relazione alle spese di viaggio, vitto e alloggio.
2. Il titolo di Visiting Professor/Researcher sarà conferito mediante Decreto del Rettore.
3. Sulla base del decreto rettorale di cui al comma precedente, si invia una lettera di invito al Visiting Professor/Researcher, che questi deve sottoscrivere per accettazione e restituire entro 30 giorni, pena la revoca della proposta.
4. Il conferimento del titolo di Visiting Professor o Visiting Researcher avviene nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini UE ed extra-UE.

Art. 6 - Diritti e Doveri dei Visiting Professors e Researchers

1. **Obblighi Generali:** Il Visiting Professor/Researcher è tenuto a svolgere le attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante. È obbligato ad attenersi

alle prescrizioni interne in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle disposizioni del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

2. **Relazione delle Attività:** Entro 10 giorni dal termine del periodo di visiting, il Visiting Professor/Researcher deve inviare al Preside della Facoltà Dipartimentale ospitante una relazione scientifica sull'attività didattica e/o di ricerca svolta. Questa sarà controfirmata ed integrata dal/la docente proponente, il/la quale evidenzierà il contributo apportato al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo
3. **Diritti e Supporto:** Durante il periodo di permanenza, l'Ateneo ospitante assicura al Visiting: a) Assistenza e supporto informativo; b) Spazi di studio adeguati; c) Risorse necessarie per lo svolgimento delle attività, incluse risorse informatiche, accesso alle biblioteche e ai laboratori.
4. **Inadempimento:** In caso di inadempimento o incapacità di svolgere le attività programmate, il Visiting Scientist deve informare immediatamente il/la docente referente e i competenti Uffici dell'Amministrazione.
5. **Attività Assistenziale:** Per i Visiting Scientists di area medica, l'eventuale svolgimento di "attività assistenziale" sarà disciplinato da apposito accordo tra l'Ateneo e l'Ente assistenziale.
6. **Copertura Assicurativa:** Il Visiting Professor provvede autonomamente alla copertura assicurativa per spese mediche.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.